

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 337/94 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1994

relativo ai certificati di importazione per i prodotti del settore del latte e dei prodotti del settore del pollame originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/90<sup>(4)</sup>, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione; che tuttavia le importazioni devono essere effettuate nel limite dei contingenti previsti;

considerando che dal 1° al 10 gennaio 1994 sono state presentate domande di titoli;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 903/90, se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo; che, stando così le cose, è opportuno stabilire il quantitativo disponibile nel

secondo semestre 1994 per i prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 903/90 dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 sono soddisfatte per l'intero quantitativo richiesto.

### Articolo 2

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 903/90 possono essere presentate domande di titolo nei primi dieci giorni del mese di luglio 1994 per i seguenti quantitativi:

- 196 t di prodotti di cui al codice NC 0207,
- 250 t di prodotti di cui ai codici NC 1602 31 e 1602 39.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 32.